

## EDITORIALE

Salvatore Colazzo, Maestri e allievi

3

## NUOVA SECONDARIA RICERCA (SEZIONE ONLINE)

### ATTUALITÀ

Cristina Vallaro *Shakespeare and Teenagers*, pp. 4-17

Emanuele Raganato, *La musica d'insieme come gioco collettivo. Sociomotricità e semiomotricità nella pratica orchestrale*, pp. 18-32

Francesco Bearzi, *Lo spazio transizionale e le potenzialità trasformative dello snorkeling ricreativo*, pp. 33-41

Federica Baroni, Ilaria Folci, *L'importanza del Nido e dell'intervento educativo precoce per il bambino sordo: uno studio di caso*, pp. 42-52

Matteo Carrer, Romina Frosio Roncalli, *Gli obblighi formativi aggiuntivi. Analisi della normativa istitutiva e profili esperienziali nell'Università degli Studi di Bergamo, Dipartimento di Giurisprudenza*, pp. 53-67

### DOSSIER I

**La Pedagogia Speciale in dialogo con altre discipline.**

**Intersezioni, ibridazioni e alfabeti possibili,**

**a 10 anni dalla nascita di SIPeS**

**Atti della Autumn School SIPeS**

**(8-10 Novembre 2018 – Università di Bergamo)**

**Seconda parte: La pedagogia speciale incontra le tecnologie**

A cura di Alessia Cinotti, Nicole Bianquin

*Introduzione* di Alessia Cinotti, Nicole Bianquin, pp. 69-70

G. Filippo Dettori, Barbara Letteri, *Il ruolo delle TIC (Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione) nell'inclusione dei bambini con disabilità e DSA che frequentano la scuola primaria*, pp. 71-81

Annalisa Morganti, Stefano Pascoletti, Alessia Signorelli, *Inclusione, educazione socio-emotiva, tecnologie: prove di incontro*, pp. 82-93

Enrico Angelo Emili, Susanne Schumacher, *Leggere l'inclusione: le tecnologie a supporto della creazione di albi illustrati in simboli*, pp. 94-103

Luca Ferrari, Alessia Cinotti, *Promuovere didattiche inclusive nella scuola secondaria di primo grado. La costruzione di artefatti digitali*, pp. 104-114

Cristina Gaggioli, *A casa come in aula: Distance education per l'inclusione*, pp. 115-125

Fabio Sacchi, *Applicazioni mobili per le persone con disabilità visiva: una review delle proposte disponibili sullo store Google Play*, pp. 126-138

Elena Bortolotti, Marilina Mastrogiuseppe, *Accessibilità ai siti culturali per la disabilità intellettiva: metodologie, tecnologie e processi di adattamento*, pp. 139-150

## FATTI E OPINIONI

### Il futuro alle spalle

Carla Xodo, *La sostenibilità ambientale, nuova frontiera della pedagogia*

5

### Percorsi della conoscenza

Matteo Negro, *Quale umanesimo?*

6

### Un libro per volta

Giorgio Chiosso, *Chi riempirà l'aula?*

7

### La lanterna di Diogene

Fabio Minazzi, *Scuola e futuro*

8

### Osservatorio sulle politiche della formazione

Maurizio Sacconi, *La funzione docente nella rivoluzione cognitiva*

9

### Parole «comuni»

Giovanni Gobber, *Rimodulazioni*

10

## PROBLEMI PEDAGOGICI E DIDATTICI

Franco Cambi, *Sul pluralismo dei generi oggi: tra diritti e... rifiuti*

11

Luciano Corradini, *Cittadinanza e Costituzione anche come disciplina*

14

Francesco Massoni, *Riflessioni sulla valutazione della prima prova dell'esame di Stato*

18

## STUDI

Guido Samarani, Laura De Giorgi, *Cina e occidente: incroci storici e culturali*

22

Eugenio Menegon, *Il ruolo dei missionari nella diffusione delle conoscenze occidentali in Cina, 1580-1800*

24

Laura De Giorgi, *“Sapere occidentale”, scienza moderna e nazione nella Cina fra Ottocento e Novecento*

28

Sofia Graziani, *Nazionalismo, anti-imperialismo e mobilitazione studentesca in Cina a inizio Novecento*

32

Guido Samarani, *La nuova visione cinese del mondo e l'influenza del pensiero occidentale*

35

Renzo Cavalieri, *Modelli giuridici occidentali e diritto cinese*

39

Nicoletta Pesaro, *L'avanguardia narrativa cinese.*

*Consacrazione transculturale di un'esperienza letteraria*

43

## ESAME DI STATO 2019

Bianca Barattelli, Alessandro Mezzadrelli,

*La prima prova di giugno 2019*

46

## ITALIANO

### Tipologia A - Analisi del testo

Giuseppe Leonelli, Proposta A1. Giuseppe Ungaretti, uomo di pace e di guerra 49

Sergio Benetti, Esami di Stato, quella domanda su Dio 52

Cristiana Lardo, Proposta A2. Da *Il giorno della civetta* di Leonardo Sciascia 53

Rossana Cavaliere, Proposta A2 - L'attualità di Sciascia e la coscienza dei giovani maturandi 56

### Tipologia B - Analisi e produzione di un testo argomentativo

Mario Alai, Proposta B2 - I paradossi della conoscenza incompleta 60

Alessandro Ferioli, Proposta B3 - "Comprensione e analisi", ossia le promesse mantenute 64

Tipologia C - Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità

Giovanni Cominelli, Proposta C1 - La figura del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa 68

## SECONDA PROVA

Gian Enrico Manzoni, Liceo classico - Commento al tema di lingua e cultura greco-latina 72

Augusta Celada, La nuova seconda prova per il Liceo Classico 76

Elio Damiano, Liceo delle Scienze umane. Deprivazione culturale, ruolo della scuola e nuove emergenze educative. Un tema coraggioso e attuale in salsa scolasticista 79

Claudio Citrini, Prova di matematica 83

## LINGUE STRANIERE

Federica Torselli, Inglese. Indirizzi: LI04, EA03 - Liceo linguistico 90

**LIBRI** 95

Direttore emerito: Evandro Agazzi

**Direttore:** Giuseppe Bertagna

**Comitato Direttivo:** Cinzia Susanna Bearzot, *Cattolica, Milano* - Letizia Caso, *Bergamo* - Flavio Delbono, *Bologna* - Edoardo Bressan, *Macerata* - Alfredo Canavero, *Statale, Milano* - Giorgio Chiosso, *Torino* - Claudio Citrini, *Politecnico, Milano* - Salvatore Colazzo, *Salento* - Luciano Corradini, *Roma Tre* - Pierantonio Frare, *Cattolica, Milano* - Pietro Gibellini, *Ca' Foscari, Venezia* - Giovanni Gobber, *Cattolica, Milano* - Angelo Maffei, *Facoltà Teologica, Milano* - Mario Marchi, *Cattolica, Brescia* - Giovanni Maria Prosperi, *Statale, Milano* - Stefano Zamagni, *Bologna*

**Consiglio per la valutazione scientifica degli articoli (Coordinatori:** Luigi Caimi e Carla Xodo): Francesco Abbona (*Torino*) - Emanuela Andreoni Fontecedro (*Roma Tre*) - Dario Antiseri (*Collegio S. Carlo, Modena*) - Gabriele Archetti (*Cattolica, Milano*) - Andrea Balbo (*Torino*) - Daniele Bardelli (*Cattolica, Milano*) - Ashley Berner (*Johns Hopkins, Baltimora*) - Raffaella Bertazzoli (*Verona*) - Fernando Bertolini (*Parma*) - Serenella Besio (*Bergamo*) - Lorenzo Bianconi (*Bologna*) - Maria Bocci (*Cattolica, Milano*) - Marco Buzzoni (*Macerata*) - Luigi Caimi (*Brescia*) - Luisa Camaioara (*Cattolica, Milano*) - Renato Camodeca (*Brescia*) - Eugenio Capozzi (*Suor Orsola Benincasa, Napoli*) - Franco Cardini (*ISU, Firenze*) - Andrea Cegolon (*Macerata*) - Luciano Celi (*Trento*) - Mauro Ceruti (*IULM, Milano*) - Maria Bianca Cita Sironi (*Milano*) - Michele Corsi (*Macerata*) - Vincenzo Costa (*Campobasso*) - Giovannella Cresci (*Venezia*) - Costanza Cucchi (*Cattolica, Milano*) - Luigi D'Alonzo (*Cattolica, Milano*) - Cecilia De Carli (*Cattolica, Milano*) - Floriana Falcinelli (*Perugia*) - Vincenzo Fano (*Urbino*) - Ruggero Ferro (*Verona*) - Saverio Forestiero (*Tor Vergata, Roma*) - Arrigo Frisiani (*Genova*) - Maria Antonella Galanti (*Pisa*) - Alessandro Ghisalberti (*Cattolica, Milano*) - Valeria Giannantonio (*Chieti, Pescara*) - Massimo Giuliani (*Trento*) - Adriana Gnudi (*Bergamo*) - Giuseppina La Face (*Bologna*) - Giuseppe Langella (*Cattolica, Milano*) - Erwin Laszlo (*New York*) - Marco Lazzari (*Bergamo*) - Anna Lazzarini (*Bergamo*) - Giuseppe Leonelli (*Roma Tre*) - Carlo Lottieri (*Siena*) - Stefania Manca (*CNR - Genova*) - Gian Enrico Manzoni (*Cattolica, Brescia*) - Emilio Manzotti (*Ginevra*) - Alfredo Marzocchi (*Cattolica, Brescia*) - Vittorio Mathieu (*Torino*) - Fabio Minazzi (*Insubria*) - Alessandro Minelli (*Padova*) - Enrico Minelli (*Brescia*) - Luisa Montecucco (*Genova*) - Moreno Morani (*Genova*) - Gianfranco Morra (*Bologna*) - Amanda Murphy (*Cattolica, Milano*) - Maria Teresa Moscato (*Bologna*) - Alessandro Muesti (*Cattolica, Brescia*) - Seyyed Hossein Nasr (*Philadelphia*) - Salvatore Silvano Nigro (*IULM*) - Maria Pia Pattoni (*Cattolica, Brescia*) - Massimo Pauri (*Parma*) - Silvia Pianta (*Cattolica, Brescia*) - Fabio Pierangeli (*Roma Tor Vergata*) - Sonia Piotti (*Cattolica, Milano*) - Pierluigi Pizzamiglio (*Cattolica, Brescia*) - Simonetta Polenghi (*Cattolica, Milano*) - Luisa Prandi (*Verona*) - Erasmo Recami (*Bergamo*) - Enrico Reggiani (*Cattolica, Milano*) - Filippo Rossi (*Verona*) - Guido Samarani (*Ca' Foscari, Venezia*) - Giuseppe Sermonti (*Perugia*) - Daniela Sorrentino (*Calabria*) - Ledo Stefanini (*Mantova*) - Guido Tartara (*Milano*) - Filippo Tempia (*Torino*) - Marco Claudio Traini (*Trento*) - Piero Ugliengo (*Torino*) - Lourdes Velazquez (*Northe Mexico*) - Marisa Verna (*Cattolica, Milano*) - Claudia Villa (*Bergamo*) - Giovanni Villani (*CNR, Pisa*) - Carla Xodo (*Padova*) - Pierantonio Zanghi (*Genova*)

Gli articoli della Rivista sono sottoposti a *referee* doppio cieco (*double blind*). La documentazione rimane agli atti. Per consulenze più specifiche i coordinatori potranno avvalersi anche di professori non inseriti in questo elenco.

**Redazione:** email: [nuovasecondaria@edizionistudium.it](mailto:nuovasecondaria@edizionistudium.it) **Coordinamento:** Francesco Magni. **Settore umanistico:** Alberta Bergomi - Cristina Casaschi - Lucia Degiovanni - Sabrina Natali. **Settore scientifico e tecnologico:** Laura Broggi. **Nuova Secondaria Ricerca** ([nsricerca@edizionistudium.it](mailto:nsricerca@edizionistudium.it)) **Coordinamento:** Alessandra Mazzini. **Redazione:** Anna Lazzarini - Andrea Potestio - Evelina Scaglia - Fabio Togni. **Progetto di copertina e impaginazione:** Tomomot. **Sito internet:** [www.edizionistudium.it](http://www.edizionistudium.it) - [riviste.gruppustudium.it](http://riviste.gruppustudium.it)

Contiene I.P.

**Direzione, Redazione e Amministrazione:** Edizioni Studium Srl, Via Crescenzo, 25 - 00193 Roma - Fax. 06.6875456 - Tel. 06.6865846 - 06.6875456 - Sito Internet: [www.edizionistudium.it](http://www.edizionistudium.it) - Direttore responsabile: Giuseppe Bertagna - Autorizzazione del tribunale di Brescia n. 7 del 25-2-83 - Poste Italiane S.p.A. - Sped. in A.P.-D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/04 n. 46) art. 1, comma 1 - LOM/BS/02953 - Edizioni Studium - Roma - Stampa: Mediagrap S.p.A., Noventa Padovana (PD) - Ufficio marketing: Edizioni Studium Srl, Via Crescenzo, 25 - 00193 Roma - Fax. 06.6875456 - Tel. 06.6865846 - 06.6875456 - email: [nuovasecondaria@edizionistudium.it](mailto:nuovasecondaria@edizionistudium.it) - Ufficio Abbonamenti: tel. 030.2993305 (con operatore dal lunedì al venerdì negli orari 8,30-12,30 e 13,30-17,30; con segreteria telefonica in altri giorni e orari) - fax 030.2993317 - email: [abbonamenti@edizionistudium.it](mailto:abbonamenti@edizionistudium.it).

**Abbonamento annuo 2019-2020:** Italia: € 69,00 - Europa e Bacino mediterraneo: € 114,00 - Paesi extraeuropei: € 138,00 - Il presente fascicolo € 10,00 copia cartacea, € 5,00 copia digitale. Conto corrente postale n. 834010 intestato a Edizioni Studium Srl, Via Crescenzo 25, 00193, Roma oppure bonifico bancario a Banco di Brescia, Fil. 6 di Roma, IBAN: IT30N031103234000000001041 o a Banco Posta, IT07P0760103200000000834010 intestati entrambi a Edizioni Studium Srl, Via Crescenzo 25, 00193, Roma. (N.B. riportare nella causale il riferimento cliente). L'editore si riserva di rendere disponibili i fascicoli arretrati della rivista in formato PDF. I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento totale o parziale, con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm), sono riservati per tutti i Paesi. Fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5 della legge 22 aprile 1941 n. 633. Le riproduzioni effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da AIDRo, corso di Porta Romana n. 108, 20122 Milano, e-mail: [segreteria@aidro.org](mailto:segreteria@aidro.org) e sito web: [www.aidro.org](http://www.aidro.org).

# Modelli giuridici occidentali e diritto cinese

Renzo Cavalieri

## La prima recezione del diritto occidentale

Un po' come succede con l'inglese, la parola italiana "diritto" può essere tradotta in cinese in due modi: *fa* (o *faliù*) quando sia intesa nella sua accezione oggettiva (*law*, diritto come insieme di norme giuridiche che regolano una determinata comunità), oppure *quanli* quando sia intesa nella sua accezione soggettiva (*right*, diritto come interesse individuale giuridicamente tutelato). *Fa* è una parola che ha una storia e un'evoluzione millenaria, mentre *quanli* è un neologismo, importato dall'inglese nella seconda metà del XIX secolo<sup>1</sup>: se dunque la Cina possiede sin dalla remota antichità una propria nozione oggettiva di diritto e ha storicamente sperimentato architetture legislative e strutture amministrative estremamente raffinate e complesse, essa non ha invece teorizzato quella di diritto soggettivo, almeno sino a quando non ne ha recepita la nozione e il corollario istituzionale dall'Europa. Ciò avvenne a partire dalla metà del XIX secolo su pressione delle potenze imperialistiche e in particolare a causa dei trattati ineguali, la cui *ratio* si fondava proprio sull'inadeguatezza del sistema giuridico cinese a garantire i diritti e le libertà di cui i cittadini e le imprese occidentali dovevano poter godere<sup>2</sup>. Il dibattito sulla modernizzazione dello Stato e sull'introduzione dei diritti e delle libertà civili coinvolse molti intellettuali dell'epoca, da Li Dazhao a Zhang Shizhao, portò alla traduzione in cinese e alla diffusione di numerose importanti opere di teoria giuridica occidentale e imprime un segno fondamentale nella storia del pensiero politico cinese<sup>3</sup>. Sotto il profilo istituzionale però, a differenza di quanto avvenne nel Giappone *Meiji*, il governo dei *Qing* non riuscì a realizzare una riforma e lo fece soltanto, con scarsa convinzione, dopo la Guerra dei Boxer (1900), iniziando con fatale ritardo a smantellare le sue istituzioni secolari e introducendo alcune nuove leggi ispirate a modelli esteri. Cominciava così quel processo di importazione selettiva degli istituti giuridici occidentali che da allora avrebbe caratterizzato tutta la modernizzazione del sistema cinese. In un editto imperiale del 1906 che prelude alla promulgazione della prima costituzione provvisoria cinese del 1908 si legge:

*Se si guarda alla situazione del nostro paese, non vi è altra via verso la forza e la prosperità che quella di esaminare diligentemente e minuziosamente le costituzioni di altri paesi e quindi di selezionare gli elementi necessari tra quelli che meglio si adattano a noi, in modo che gli affari pubblici siano aperti al popolo ma il controllo resti al Trono, gettando così fondamenta stabili e appropriate per il governo del paese<sup>4</sup>.*

Nonostante le cautele adottate per conservare la sua forza e prosperità, l'Impero crollò prima di aver fatto a tempo a riformarsi e anche nel primo ventennio della Repubblica (1911-1927), pur in presenza di un quadro ideologico nuovo, più moderno e permeabile alle influenze straniere, le condizioni politiche del paese non consentirono il consolidamento di un sistema normativo completo e coerente. Le cose cambiarono con la presa di potere di Chiang Kai-shek. Tra il 1929 e il 1936, il governo nazionalista operò una serie di grandi riforme legislative, introducendo nei più svariati settori del diritto atti normativi ispirati alle esperienze europee dell'epoca. Come nel caso giapponese, il modello maggiormente utilizzato fu quello allora dominante in tutto il mondo (possedimenti britannici a parte), ossia quello europeo continentale, di derivazione romano-germanica<sup>5</sup>. Il codice civile, quello commerciale e quelli processuali, in particolare, si ispirarono perlopiù agli originali tedeschi, spesso già tradotti e adattati in Giappone, mentre quello penale, per una curiosa vicenda storica, venne influenzato dall'esperienza italiana. Alla redazione del codice

1. L'espressione *quanli* viene utilizzata per la prima volta nel 1864, nella traduzione in cinese di un manuale di diritto internazionale statunitense. Gli stessi due caratteri, pronunciati *kenri*, furono poi adottati in Giappone. M. Svensson, *Debating Human Rights in China: A Conceptual and Political History*, Lanham 2002, p. 78.

2. Sul tema si veda ad es. T. Kayaoğlu, *Legal Imperialism: Sovereignty and Extraterritoriality in Japan, the Ottoman Empire, and China*, Cambridge 2010.

3. R. Svarverud, *The notions of 'power' and 'rights' in Chinese political discourse*, in M. Lackner - I. Amelung - J. Kurtz (ed.), *New Terms for New Ideas: Western Knowledge & Lexical change in Late Imperial China*, Leiden 2001.

4. J. Luther, *Percezioni europee della storia costituzionale cinese*, in G. Ajani - J. Luther (a cura di), *Modelli giuridici europei nella Cina contemporanea*, Napoli 2009, p. 78.

5. M. Timoteo, *Of Old and New Codes: Chinese Law in the Mirror of Western Laws*, in G. Abbattista (ed.), *Law, Justice and Codification in Qing China. European and Chinese Perspectives*, Trieste, 2017, pp. 177-192.





Ingresso del palazzo della Corte Suprema del Popolo a Pechino, 2008, fotografia a colori, Collezione privata.

penale del 1935, fu infatti chiamato come consulente il magistrato piemontese Attilio Lavagna<sup>6</sup>, che sulle orme dell'allora recentissimo codice penale italiano del 1930 introdusse nell'ordinamento cinese alcuni dei cardini della più avanzata dottrina giuridica europea, quali il principio di legalità penale (*nulla poena nullum crimen sine lege*) e la presunzione di non colpevolezza. Pur in un contesto politico profondamente illiberale, la nozione astratta di diritto soggettivo da poco trapiantata in Cina cominciava così a riempirsi di contenuto. Fenomeni simili riguardarono gli istituti del diritto pubblico e di quello privato, persino nelle materie meno soggette all'influenza straniera, come il diritto di famiglia o delle successioni, dove trovarono spazio anche alcuni interessanti esperimenti di fusione tra norme moderne e istituti tradizionali. Sebbene però l'importanza innovativa e la qualità tecnica di tali atti normativi fossero notevoli (e lo testimonia il fatto che diverse delle norme introdotte allora sono ancora in vigore a Taiwan), il percorso delle riforme trovò degli ostacoli invalicabili nella travagliata Cina repubblicana e la distanza tra *law in the books* e *law in action* rimase enorme, soprattutto fuori dalle aree urbane. Non è dato sapere cosa sarebbe successo se il governo nazionalista avesse avuto il tempo di sviluppare e stabilizzare le nuove disposizioni legislative. Tali condizioni infatti non si realizzarono mai. La rivoluzione comunista impressa alla Cina una diversa direzione, nella quale la recezione di principi, tecniche e istituti giuridici dall'estero continuava, ma stavolta grazie al "fratello maggiore" russo: il modello giuridico di riferimento non era più quello delle potenze liberali europee, ma era divenuto quello sovietico.

## Il socialismo (russo) dalle caratteristiche cinesi

Tra il 1950 e il 1957 furono i consiglieri sovietici a scrivere la nuova Costituzione (1954), le leggi e i manuali giuridici cinesi, contribuendo in misura determinante alla formazione di una nuova teoria generale del diritto (socialista) cinese e all'edificazione delle istituzioni della Repubblica Popolare Cinese. L'influenza sovietica si manifestò innanzitutto direttamente nella ristrutturazione dell'economia del paese, con la legge agraria e le altre grandi riforme che condussero all'abolizione della proprietà privata dei mezzi di produzione e all'introduzione di un sistema di pianificazione economica statale analogo a quello russo. Tale struttura venne poi messa in discussione dal radicalismo maoista e infine abbandonata in un processo graduale che inizierà a partire dagli anni Ottanta con le prime ondate della modernizzazione economica di Deng Xiaoping e si completerà all'inizio del nuovo millennio. Ma se la struttura economica cinese è oggi completamente mutata, tanto che è difficile continuare a considerarla propriamente quella di un paese socialista, quella istituzionale ha conservato in larga parte la sua natura leninista originaria. Oggi come allora, i cardini dell'ordinamento sono due. Il primo è il principio dell'unità dei poteri statali, il cui corollario istituzionale è la subordinazione di tutti gli organi dello Stato – organi giudiziari inclusi – a un sistema piramidale di assemblee popolari, al cui vertice è posta l'Assemblea Nazionale del Popolo e la cui organizzazione segue fedelmente il modello dei soviet russi<sup>7</sup>. Il secondo è quello del c.d. ruolo guida del partito comunista, che prevede la separazione organica tra Stato e Partito, ma che comporta anche numerosissime interazioni formali e informali tra i due soggetti. Entrambi i principi sono stati introdotti con la Costituzione del 1954, direttamente derivata da quella staliniana del 1936, e sono ancora presenti in quella vigente, sebbene – come osserveremo più avanti – l'ultima, recentissima revisione costituzionale voluta da Xi Jinping (marzo 2018) sembri mostrare i segni di un possibile futuro allontanamento da tale modello. Ma vi è anche un altro importante principio mutuato dal modello sovietico e ancora presente nel sistema giuridico attuale: quello contenuto nell'art. 51 della Costituzione del 1982, che recita:

Nell'esercitare le proprie libertà e i propri diritti, i cittadini della RPC non devono nuocere agli interessi statali, sociali e collettivi, né ai legittimi interessi o alla libertà di altri cittadini.

6. M. Losano, *Il contributo di Attilio Lavagna al codice penale cinese del 1935*, in L. Lanciotti (a cura di), *Il diritto in Cina*, Firenze 1978, pp. 137-157.

7. Fan Jizeng, *Constitutional Transplant in the People's Republic of China: the influence of the Soviet Model and Challenges in the Globalization Era*, *BRICS Law Journal*, 2 (1), 2015, pp. 50-99.



**Fotografia (1940) di Chiang Kai-shek (1887-1975), generale e politico cinese. Sotto il suo governo si operarono una serie di grandi riforme legislative, introducendo nei più svariati settori del diritto atti normativi ispirati alle esperienze europee dell'epoca.**

Nell'ordinamento giuridico cinese, oggi come in passato, i diritti soggettivi – compresi quelli fondamentali – non sono dunque intesi in termini assoluti ma in relazione al preminente interesse pubblico, soprattutto laddove il loro libero esercizio possa scontrarsi con le scelte politiche operate dagli organi dello Stato sotto la guida del Partito. Alla fine degli anni Cinquanta, in particolare con il “grande balzo in avanti” del 1958, Mao Zedong decise di abbandonare il modello politico e giuridico sovietico per elaborare una via cinese, radicale e autarchica, al comunismo. In questa via, lo Stato e il Diritto avrebbero dovuto gradualmente estinguersi man mano che l'economia veniva definitivamente collettivizzata e la suddivisione sociale in classi veniva meno. Con la convinzione che tale processo fosse iniziato e inarrestabile, nel delirio della rivoluzione culturale la macchina del diritto fu fermata. Per oltre un decennio, in Cina l'intero apparato giuridico formale venne esautorato del suo

ruolo, le guardie rosse svolsero la funzione dei giudici e i proclami del partito sostituirono la legge: il parlamento cinese rimase inattivo per undici anni, tra il 1964 e il 1975. In questo periodo la Cina smise di confrontarsi con il modello giuridico occidentale, se non nel senso di affermarne la natura di strumento di oppressione di classe e smascherarne le ipocrisie, e dunque interruppe il processo storico di importazione selettiva di istituti e tecniche del diritto occidentale. Semmai vi fu allora un qualche impatto inverso, nel senso che fu la via cinese al socialismo a fornire una fonte di ispirazione per i movimenti studenteschi e intellettuali del 1968. È tuttavia irrealistico tentare di ricostruire un possibile nesso tra tale legame ideologico e le grandi riforme di cui fu oggetto il diritto europeo degli anni Settanta, ad esempio in materia di lavoro o famiglia, che furono in qualche modo generate da quei movimenti.

### **Riforma economica, apertura all'estero e nuovi modelli giuridici**

La terza ondata di recezione degli istituti giuridici occidentali è storia recente. Comincia alla fine degli anni Settanta, in particolare nel 1978, quando il XIX Congresso del partito comunista cinese, dopo i “dieci anni di disordine”, annuncia l'avvio della riforma economica e contestualmente riafferma il principio di legalità. Da allora, gradualmente l'azione politica ha progressivamente ceduto il posto alla norma legale, generale e astratta: leggi e regolamenti si sono moltiplicati a tutti i livelli, la funzione giurisdizionale ha ripreso a essere esercitata, le facoltà giuridiche hanno ricominciato a insegnare e a fare ricerca. Cittadini e imprese cinesi hanno preso a rivolgersi agli avvocati, a redigere contratti, a intentare cause giudiziarie, come in qualunque altro paese moderno, e gli organi ufficiali a parlare via via più diffusamente di “governo per mezzo della legge” (*fazhi*). Nel dettare le regole di una società in tumultuosa evoluzione, il legislatore cinese guarda agli esempi degli altri ordinamenti, soprattutto di quelli degli Stati europei o del Giappone, ma anche agli sviluppi più innovativi del *common law* angloamericano, ai modelli convenzionali globali più diffusi e agli standard uniformi prodotti dalla *lex mercatoria*. In molti casi, le nuove norme vengono introdotte per adeguare il diritto nazionale agli obblighi assunti dal paese a seguito della progressiva adesione ai trattati internazionali, in altri per acconsentire a specifiche richieste dei partner commerciali, in altri ancora – la maggior parte – semplicemente per adattare gli istituti di una Cina sempre più moderna e integrata nel mondo a quelli internazionalmente diffusi. Come di consueto, i contenuti normativi sono recepiti selettivamente e inter-



Assemblea Nazionale del Popolo, prima sessione del XXII congresso nazionale (5 marzo 2016).

pretati secondo criteri diversi da quelli delle tradizioni giuridiche nelle quali sono stati originati. Così, vengono enormemente accresciute le tutele di determinati diritti e libertà fondamentali ma non di altri (soprattutto quelli politici), e non si mette mai in discussione il principio costituzionale della subordinazione di tali diritti e libertà all'interesse pubblico, così come inteso dal partito comunista al potere. Anche i simboli della *western legal tradition* e la retorica a essi connessa vengono rivestiti dei "colori cinesi": emblematico ad esempio è il caso della nozione di "diritti umani", che dopo essere stata a lungo osteggiata, nel 2004 viene introdotta nella Costituzione con una modifica dell'art. 33, con la quale si afferma che "la Cina riconosce e protegge i diritti umani (*renquan*)". Ma secondo la propria concezione e le proprie priorità, non secondo quelle di altri. All'inizio del nuovo millennio in molti si credette che l'adozione delle strutture formali del diritto occidentale avrebbe implicato una graduale ma inarrestabile circoscrizione dell'arbitrio della pubblica amministrazione, e di conseguenza un rafforzamento oggettivo dei diritti dei cittadini, e che il percorso di sviluppo che la Cina avrebbe seguito sarebbe stato – *mutatis mutandis* – quello tracciato dall'esperienza storica europea. Nella tecnicizzazione dei contratti o dei processi si intravide non solo la possibilità di una diversificazione (se non proprio una separazione) dei poteri dello Stato, ma anche quella di una definitiva demarcazione dei confini tra i poteri e le funzioni dello Stato e quelli del Partito. Ciò che è avvenuto è stato molto diverso. Per molti anni, la recezione

degli istituti giuridici occidentali è stata realizzata non soltanto in maniera selettiva, ma spesso solo sulla carta. La commistione tra politica, economia e giustizia prevista dalla costituzione e amplificata dal "ruolo guida" del partito comunista, infatti, unita alla voluta vaghezza e ambiguità di molti atti normativi, ha fortemente ostacolato l'applicazione delle regole. Così, se da un lato la legge riacquistava rapidamente il suo ruolo teorico di fonte primaria del diritto cinese, ispirandosi ai più avanzati modelli occidentali, dall'altro la sua applicazione rimaneva condizionata sia da fattori istituzionali legati al principio dell'unità dei poteri statali (innanzitutto la dipendenza della magistratura dalla politica), sia da fattori metagiuridici legati al ruolo del Partito e alla rete delle relazioni personali (*guanxi*) che domina la società cinese, lasciando ampi spazi grigi al clientelismo e alla corruzione. Negli ultimissimi anni, tuttavia, la questione ha assunto una piega nuova. Con la dirigenza di Xi Jinping, infatti, la necessità di dare maggior stabilità e certezza all'ordinamento (e di sradicare definitivamente corruzione e malaffare) stanno spingendo l'ordinamento cinese verso una maggiore attenzione e coerenza nell'applicazione della legge. Se cioè sino a ieri la supremazia del Partito operava secondo schemi opachi e metodi informali, spesso *preter legem* e talvolta anche *contra legem*, oggi tende a fare un uso diretto del "governo per mezzo della legge". È tuttavia ormai evidente che in Cina il principio di legalità non costituisce né costituirà mai la fonte della legittimità del partito al potere né tanto meno il limite della sua azione, e non sarà mai qualificabile come quello che in occidente chiamiamo primato della legge o *rule of law*. Ed è altrettanto evidente che, da importatrice netta di modelli giuridici stranieri, la Cina sta di questi tempi cominciando a elaborare contenuti normativi propri e originali. Sotto questo profilo, l'ultima, importantissima, revisione costituzionale (marzo 2018) costituisce un punto di svolta nel rapporto tra il diritto cinese e i modelli occidentali, non solo laddove, con un gesto di rottura rispetto al modello sovietico originario, tende alla piena integrazione tra Stato e Partito, ma anche e soprattutto laddove introduce un sistema di organi di "supervisione" il cui modello non è tanto quello delle costituzioni occidentali quanto piuttosto quello della tradizione autoctona<sup>8</sup>.

Renzo Cavalieri  
Università Ca' Foscari Venezia

8. R. Cavalieri, *La revisione della Costituzione della Repubblica Popolare Cinese e l'istituzionalizzazione del socialismo dalle caratteristiche cinesi per una nuova era*, in *Diritto Pubblico Comparato ed Europeo*, 2018, vol. 34 n.1.